Comune di Semproniano

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLE ENTRATE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52)

INDICE SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- **Art. 2 -** Definizione delle entrate
- **Art. 3** Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- **Art. 5** Forme di gestione delle entrate
- **Art. 6** Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 Attività e verifica di controllo
- Art. 8 Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- **Art. 8 bis** *Diritto di interpello*
- **Art. 8 ter** Rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento in materia tributaria.
- Art. 9 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 9 bis Interessi
- Art. 9 ter- Rimborsi
- Art. 9 quater- Versamenti
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Tutela giudiziaria
- Art. 12 Forme di riscossione volontaria
- Art. 13 Forme di riscossione coattiva
- Art. 14 Autotutela
- **Art. 15** Accertamento con adesione
- Art. 15 bis Dinamicità regolamentare e disposizioni varie
- **Art. 16** -Entrata in vigore

Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
- 3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

- 1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente co. 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

- 1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
- 2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale.
- 3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al co. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

- 1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera di C.C. entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.
- 2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
- 3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera di C.C. entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

- 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446:
- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della legge 08/06/1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, co. 3, lettera c), della legge 08/06/1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22, co. 3, lettera e) della legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
- 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente co. 2 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente il dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

- 4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 1, della Legge 24/12/1994, n. 724.
- 5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Soggetti responsabili delle entrate

- 1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
- 2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonchè l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
- 3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

- 1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
- 3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
- 4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
- 5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

- 1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
- 2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
- 3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l' indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 8 bis (2)

Diritto di interpello

- 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, tramite servizio postale con raccomandata A/R, istanze di interpello concernenti l'applicazione delle entrate tributarie comunali. Le istanze devono essere specifiche e circostanziate e devono riferirsi a casi concreti e personali. Devono, altresì, contenere gli elementi atti a dimostrare che la norma o le norme da apllicare presentano condizioni di incertezza sulla loro completa applicazione.
- 2. L'ufficio comunale, qualora rilevi che l'istanza non sia formulata secondo le prescrizioni di cui sopra, può richiedere al contribuente interpellante notizie ed integrazioni, così, a decorrere dalla data del ricevimento della documentazione interativa.

Art. 8 ter (4)

Rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento in materia tributaria.

- 1. Per i pagamenti relativi ad avvisi di accertamento in materia tributaria di importo superiore ad € 250,00, il contribuente che si trovi in ipot⊛i di temporanea ed obiettiva difficoltà economica che non gli permettano di effettuare il pagamento entro il termine fissato dall'avviso, può richiedere entro lo stesso termine previsto per il pagamento, la rateizzazione del debito tributario secondo l'apposito modulo predisposto dall'ente.
- 2. Per debito tributario si intende la somma da corrispondere al Comune per entrata arretrata, eventuali sanzioni, interessi e recupero spese, anche in riferimento a più avvisi di accertamento contestualmente notificati.
- 3. Il Funzionario responsabile dell'entrata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di rateizzazione, con atto motivato dispone il rilascio o il diniego del provvedimento di rateizzazione.

- 4. Il provvedimento di concessione, comprensivo del piano rateale predisposto dall'ufficio, viene firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
 - 5. La rateizzazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo.
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni concesse dall'ente

6. La rateizzazione deve seguire il seguente schema:

	Numero massimo
Ammontare del debito	di rate mensili
Per debiti compresi tra € 250,00 ed € 1.000,00	8
Per debiti compresi tra € 1.001,00 ed € 3.000,00	15
Per debiti superiori ad € 3.000,00	20

- 7. L'importo di ogni rata mensile, considerando il solo debito tributario di cui al comma 2, non può comunque essere inferiore ad € 50,00.
- 8. Per le somme di ammontare superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ai fini della concessione della rateizzazione, è richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
- 9. Sulle somme rateizzate sono applicati gli interessi giornalieri in misura del tasso legale, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento dell'avviso di accertamento sino alla scadenza nelle singole rate.
- 10. Il contribuente può estinguere l'intero debito in qualsiasi momento con l'applicazione degli interessi fino ad allora maturati come da conteggi predisposti dal funzionario che ha concesso la rateizzazione.
- 11. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso tale termine le somme dovute saranno riscuotibili secondo le modalità di riscossione coattiva con maggiorazione delle spese di riscossione e quant'altro dovuto per legge.
- 12. Il beneficio alla rateizzazione decade inoltre automaticamente in caso si proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 13. Al fine di un tempestivo controllo da parte dell'ufficio competente, le quietanze in copia di ciascun pagamento, dovranno essere trasmesse all'ufficio che concede la rateizzazione entro la scadenza della rata successiva.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

- 2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
- 3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.
- 5. Non si fa luogo agli invii di avvisi di accertamento quando l'importo complessivo relativo ad un solo anno, è inferiore ad € 17,00; si procede comunque all'emissione degli avvisi nel caso in cui la violazione è ripetuta per almeno un biennio superando complessivamente l'importo stabilito; (3)

Art. 9 bis (3) Interessi

- 1. Sulle somme dovute all'ente si applicano gli interessi di cui al comma 3) con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 2. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso si applicano gli interessi di cui al comma 3) con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. La misura annuale degli interessi è determinata in 2,5 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale.

Art. 9 ter (3) Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
- 2. Il rimborso dovrà avvenire entro 180 giorni dalla richiesta, previa verifica che il contribuente non abbia debiti pendenti nei confronti del comune, in quel caso verranno sospesi i termini del rimborso fino a che non verranno versate, da parte del contribuente, le somme dovute al Comune.
- 3. Non verranno effettuati rimborsi per importi, comprensivi di imposta ed interessi, inferiori ad € 12,00

Art. 9 quater (3)

<u>Versamenti</u>

- 1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro secondo i seguenti criteri:
- per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi
- per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi
- 2. Nel rispetto dei principi di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, di efficienza e efficacia e buona amministrazione si stabiliscono per i tributi di competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti:
- a) Imposta Comunale sugli Immobili annuale € 5,00
- b) Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani annuale € 5,00
- c) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche singolo versamento € 3,00
- d) Imposta comunale sulla Pubblicità singolo versamento € 3,00
- e) Diritti sulle pubbliche affissioni singolo versamento € 3,00

Art10

Sanzioni

- 1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono previste dai D.Lgs. 471 472 473 del 28/12/1997, la determinazione ed l'entità, nei limiti minimi e massimi previsti, sono stabilite secondo i criteri che il responsabile dell'ufficio preposto ritiene di seguire (3)
- 2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
 - 3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

Art. 11

Tutela giudiziaria

- 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all' art. 52, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
- 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
- 3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Forme di riscossione volontaria

- 1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
- 2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
- 3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
- 4. E' stabilito in £. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, ed al rimborso da parte del Comune delle stesse.

Art. 14

Autotutela

- 1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; b) c) d) (1)

- 3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:
- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997, n. 449, art. 50.

Art 15 bis (3)

Dinamicità regolamentare e disposizioni varie

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
- 2. Sono abrogate tutte le disposizione comunali che regolano la materia in modo diverso rispetto al presente regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 come disposto dall'art. 1 c. 2 del Decreto Legge n. 8 del 26/01/1999

NOTE:

- (1) Soppresse con deliberazione di C.C. n. 12 del 20/03/1999
- (2) Modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/03/2001 (in vigore dal 01/01/2001)
- (3) Modifiche e integrazioni apportate con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/03/2007 (*in vigore dal 01/01/2007*)
- (4) Integrazione apportata con deliberazione di C.C. n. 46 del 30/11/2012 (in vigore dal 01/01/2013)